REGOLAMENTO (CE) N. 931/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1998

relativo all'apertura di un quantitativo all'importazione di 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità nel quadro del contingente tariffario di 300 000 tonnellate di frumento di qualità aperto dal regolamento (CE) n. 529/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 529/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e che abroga il regolamento (CE) n. 1854/94 [2], modificato dal regolamento (CE) n. 850/97 [3], ha stabilito le disposizioni applicabili all'importazione nel quadro del contingente; che, alla luce della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno indire un termine per la presentazione delle domande di titoli di importazione nel quadro di tale contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è aperto il termine per la presentazione di domande di titoli di importazione per frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99, la cui qualità è conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 529/97. Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di apertura.

2. Le quantità che possono essere importate conformemente al presente articolo vertono complessivamente su 100 000 tonnellate di frumento tenero.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 529/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 44.
[3] GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 10.